

GL 0HUFROHGu OXJOLR

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
32	Italia Oggi	05/07/2023	<i>Bonus barriere legato al titolare (C.Angeli)</i>	3
<b>Rubrica Information and communication technology (ICT)</b>				
10	Il Sole 24 Ore	05/07/2023	<i>Cloud, cybersecurity e intelligenza artificiale: i nuovi servizi salvano il mercato digitale (C.Fotina)</i>	4
<b>Rubrica Lavoro</b>				
38	Italia Oggi	05/07/2023	<i>Sicurezza, riforma organica</i>	5
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Il Sole 24 Ore	05/07/2023	<i>Casse, decreto investimenti in arrivo (F.Micardi)</i>	6
1	Il Sole 24 Ore	05/07/2023	<i>Intesa, fondo da 1 miliardo per gli studi (F.Micardi)</i>	7

*Nessuna possibilità di trasferire le quote di detrazione residue agli eredi, dice l'Agenzia*

# Bonus barriera legato al titolare

## Il beneficio del 75% finisce con il decesso del beneficiario

DI CRISTIAN ANGELI

**I**l bonus barriera architettoniche 75% si esaurisce col decesso del beneficiario. Nessuna possibilità quindi di trasferire le quote di detrazione residue agli eredi, differenzialmente dalla generalità dei bonus edilizi. Via libera, invece, all'utilizzo del bonus per gli interventi di rimozione delle barriere che ostacolano i disabili anche negli appartamenti privati posti all'interno di condomini, fino a un massimo di 50 mila euro per unità immobiliare. Sono queste le principali novità che l'Agenzia delle entrate chiarisce con la circolare 17 del 26 giugno scorso, nella quale sottolinea anche la necessità di acquisire documentazione tecnica comprovante il rispetto dei requisiti posti dal dm 236/1989 e toglie ogni dubbio circa l'ampiezza delle categorie di lavori agevolabili col bonus.

Per le agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi, in genere,

è presente una norma che specifica la trasferibilità mortis causa della parte di detrazione non fruita dal beneficiario in quanto deceduto. Per il bonus barriera (dl 34/2020, art. 119 ter), però, una tale disposizione esplicita non è presente, e fino ad ora l'interpretazione era orientata verso l'ammissibilità del trasferimento agli eredi per ragioni di coerenza con l'intero sistema dei bonus edilizi. Tuttavia, con la circolare l'Agenzia chiude le porte a questa possibilità, proprio perché mancano norme esplicite. Infatti, l'amministrazione precisa che "in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese".

Per quanto riguarda le tipologie di immobili che possono accedere al bonus regolato dall'art. 119 ter del dl 34/2020, già con la risposta a interpello n. 461/2022 l'Agenzia aveva spiegato che il bonus si può applicare anche per le opere rea-

lizzate all'interno di singole unità immobiliari in condominio, ma gli interpellanti riguardano casi specifici e l'art. 119 ter non fa menzione esplicita delle unità condominiali, lasciando gli operatori in una situazione di incertezza sulla possibilità o meno di accedere al bonus anche per adeguare gli appartamenti privati. Alla discussa questione, la circolare 17 mette quindi un punto fermo. Il documento di prassi, infatti, dopo aver illustrato i massimali di spesa che la norma pone in relazione a lavori in condomini, mini condomini, edifici unifamiliari e singole unità indipendenti in edifici plurifamiliari specifica che "possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro". La circolare, infine, scoglie i nodi relativi alla necessità di attestare che i

lavori siano stati realizzati in conformità al dm 236/1989, che fissa le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità dei luoghi ai fini del superamento delle barriere. La tabella riassuntiva presente nella circolare in relazione al bonus barriera, richiede infatti di "controllare e conservare" la "documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236". A tale proposito l'art. 119-ter non impone alcuna attestazione tecnica in tal senso, ma alla luce della recente circolare è evidente che un qualche tipo di documentazione comprovante il rispetto dei requisiti tecnici va acquisito, richiedendolo a un professionista dotato delle relative competenze tecniche.

**10 ONLINE** Il testo del documento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata









